

**DECRETO-LEGGE**

**Decreto 29 dicembre 2011 , n. 216  
(Gazz. Uff., 29 dicembre 2011, n. 302).**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

**(Convertito con legge 24 febbraio 2012 n. 14 - Gazz. Uff., 29 febbraio 2012, n. 48 - S.O. n. 36)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a  
il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 15

Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno<sup>1</sup>

(omissis)

7. Il termine indicato nell'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (Comma così modificato dall'allegato alla legge 24/02/2012 n. 14 di conversione in legge. N.d.R.)

8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. (Comma così modificato dall'allegato alla legge 24/02/2012 n. 14 di conversione in legge. N.d.R.)

(Omissis)

---

<sup>1</sup> Vedasi, per le procedure di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, di cui al presente articolo, il DM 16/03/2012. N.d.R.